


Mario Riberi

Giovanni de Foresta

Il deputato nizzardo guardasigilli di Cavour



Giappichelli

INTRODUZIONE

Tra i deputati nizzardi che si alternarono a palazzo Carignano nelle sette legislature, in cui si articolò e si esaurì l'intera attività politica della Camera subalpina del Regno di Sardegna (1848-1861) prima di diventare Camera del Regno d'Italia, si possono individuare, come più significative rispetto ad altre, le figure di Giuseppe Garibaldi, Giovanni Battista Bottero e Giovanni de Foresta¹.

Il contributo offerto al lavoro parlamentare da questi tre deputati – il primo denominato l'eroe dei due mondi per le sue straordinarie imprese compiute con truppe di soli volontari in America e in Europa per la libertà dei popoli, il secondo² un medico epidemiologo, passato al giornalismo e divenuto direttore del quotidiano torinese liberal-democratico la "Gazzetta del Popolo", il terzo un abile avvocato e valido magistrato, designato ministro della Giustizia nel Piemonte risorgimentale – è infatti attestato dagli interventi alla Camera subalpina, che, andando al di là della tutela degli interessi della loro patria di origine, riguardavano soprattutto la questione nazionale italiana.

Riflettendo sull'interesse che l'attività parlamentare e ministeriale di De Foresta presenta dal punto di vista della storia istituzionale dello Stato Sabauda e di quello Italiano post-risorgimentale, ho pensato che essa potesse costituire una sorta di *focus* storico-giuridico sul cosiddetto decennio di preparazione e su quello successivo unitario. Infatti dal 1851, data della nomina del magistrato nizzardo a guardasigilli del Regno di Sardegna, al 1872, data della sua scomparsa, quando era ancora in servizio attivo come primo Presidente della Corte d'Appello di Bologna, questo giurista affrontò una molteplicità di temi – la riforma dei codici civile e penale, le problematiche legislative attinenti il diritto pubblico e privato, nonché quello internazionale, commerciale ed ecclesiastico – durante anni cruciali per la nascita, la formazione e il consolidamento del Regno d'Italia.

Ciò premesso, per meglio collocare la figura di De Foresta nel contesto storico del territorio nizzardo in cui il giurista visse ed operò nella prima parte della sua vita, occorre ricordare che le regioni facenti parte del Regno Sabauda fino

¹ M. RIBERI, *Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine de Turin (1848-1860)*, Nice 2018, pp. 208-296.

² G. LOCOROTONDO, «Bottero, Giovanni Battista», in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), vol. 13, Roma 1971, pp. 432-441.

alla fine XVIII secolo non costituivano uno stato nazionale nel significato che la cultura ottocentesca ha voluto attribuire a questo termine e tanto meno divennero uno Stato nel senso che la contemporaneità assegna a quest'espressione³.

Furono gli avvenimenti svoltisi intorno alla metà del secolo XIX – la concessione dello Statuto albertino⁴, la prima guerra d'indipendenza e la nuova politica estera di Cavour – ad infrangere la compagine degli Stati sabaudi, di cui peraltro già nel Settecento i sovrani riformatori avevano cercato di ridisegnare l'assetto burocratico e militare, mentre le élite politiche ed intellettuali ne immaginavano una conformazione diversa, pur rimanendo fedeli alla dinastia.

Da una parte stavano gli intellettuali piemontesi che miravano alla trasformazione degli Stati sabaudi in uno Stato italiano con una nazionalità propria: un «grande Piemonte» nel quale si sarebbero dovute identificare anche le *petites patries* che non erano piemontesi, ma erano legate alla Casa Savoia (ex Contea di Nizza, Savoia, Valle d'Aosta e Sardegna)⁵. Dall'altra stavano le élite di questi territori, che, durante quegli stessi anni, avevano alimentato un nuova coscienza di sé, elaborando una rappresentazione della propria storia in opposizione non tanto a quella dinastica, quanto all'azione dei suoi governi, trovando nella montagna (Savoia, Valle d'Aosta ed entroterra nizzardo alpino) o nel mare (Nizza marittima, la costiera del ponente ligure e la Sardegna) un elemento peculiare ed originario per la costruzione della loro identità collettiva. Si trattava di linee divergenti, che identificavano nella fedeltà alla dinastia la forza e la ragione per non esser inconciliabili.

Questa situazione fu bruscamente interrotta dalla parentesi dell'occupazione napoleonica che gli Stati sabaudi vissero in modo diverso⁶.

In Piemonte le giovani generazioni perseguirono l'obiettivo di fondare una nuova nazione che partisse dal Piemonte per aggregare ad esso gli Stati italiani, facendo del mito della “spiemontizzazione”, sostenuto da Vittorio Alfieri come alternativa al provincialismo sabauda, la propria bandiera; mentre Nizza e Savoia assistettero al definirsi di un'identità francese che andava contro ciò che il Ducato prima, e il Regno sabauda poi, aveva significato per loro nei sei secoli precedenti.

³ Cfr. P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna*, Torino 2013; S. GAL, L. PERRILLAT (a cura di), *La Maison de Savoie et les Alpes: emprise, innovation, identification (XV-XIX^e siècle)*, Chambéry 2015; P. BIANCHI, A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia 2017; B.A. RAVIOLA, C. ROSSO, F. VARALLO (a cura di), *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, Roma 2018.

⁴ Statuto del Regno di Sardegna, in *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, vol. I, Torino 1848, in <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/albertino1848.htm>.

⁵ P. BIANCHI, A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, cit., pp. 8-11.

⁶ Cfr. AA.VV., *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, vol. I, Roma 1994.

In seguito soltanto il ritorno dei Savoia negli «Stati di Terraferma» dopo la sconfitta di Napoleone sembrò, pur con alcune difficoltà, garantire per una trentina d'anni il ripristino del principio sovranazionale nel Regno di Sardegna. Infatti con la Restaurazione gli «stati», che ne costituivano il Regno, tornarono sotto la sovranità del re Vittorio Emanuele I, che, in seguito all'annessione della Liguria stabilita nel 1814 dal Congresso di Vienna, ampliò la sua giurisdizione territoriale verso sud-est, inglobando tutte le terre dell'ex-Repubblica di Genova⁷ fino alla Toscana e rafforzando così la «vocazione italiana» della monarchia sabauda, auspicata dagli intellettuali piemontesi più avvertiti.

Non a caso, quando i Savoia-Carignano, di discendenza collaterale rispetto a quella «diretta» dei Savoia, saliti al trono nel 1831 con Carlo Alberto, decisero di sviluppare una politica nazionale e italiana, questa portò alla scomparsa della realtà statale su cui il ramo principale della dinastia, estintosi con Carlo Felice, aveva regnato per quasi seicento anni.

È infatti significativo che fino a quel momento gli Stati sabaudi non avessero avuto una compiuta e unica carta costituzionale e che ciò sia avvenuto con Carlo Alberto. La promulgazione dello Statuto nel 1848, come carta costituzionale «concessa» rappresentò, anzi, la fine della consuetudine a produrre «costituzioni» ovvero consolidazioni di leggi precedentemente in vigore prima nel Ducato e poi nel Regno Sabauda, che, iniziata nel XV secolo con Amedeo VIII, era proseguita fino al XVIII secolo con Vittorio Amedeo II e i suoi diretti successori. Inoltre lo Statuto albertino segnò una frattura nella storia dei territori soggetti alla monarchia sabauda: a partire dal 4 marzo 1848 i vari Stati che la componevano divennero una monarchia nazionale, politicamente e amministrativamente unita, sul modello di quella francese⁸.

Negli anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto, nel periodo che va dal 1849 alla proclamazione del Regno d'Italia nel marzo del 1861, da *Pays* di una straordinariamente longeva monarchia composita, diverse province si trasformarono in territori di confine di Stati nazionali⁹. Savoia e Nizza divennero francesi, iniziando un complesso dialogo con la *Grande Nation*, poco disponibile a salvaguardare le identità regionali. Fra quei territori il Piemonte fu forse quello più penalizzato trasformandosi da spazio europeo in regione periferica dello Stato italiano, che, dopo il 1946, recise anche il legame rappresentato dalla monarchia con il resto del Paese.

⁷ Cfr. A. MALERBA, G. MOLA DI NOMAGLIO (a cura di), *L'unione della Liguria al Regno di Sardegna*, Torino 2019.

⁸ Sulla «creazione» dello Statuto cfr. R. FERRARI ZUBINI, *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino 2008; ID., *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino, 1846-1849*, Roma 2016. Per un inquadramento storico-giuridico cfr. I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2001, pp. 235-242; P. CASANA, *Gli «strumenti» del Risorgimento nazionale. Accordi, trattati, plebisciti, personaggi*, Torino 2012, pp. 109-174.

⁹ P. BIANCHI, A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, cit., pp. 228-229.

Svolta questa breve premessa sulla trasformazione della monarchia sabauda dal XVIII al XIX secolo, vado ad introdurre questa monografia, dedicata alla figura e alla personalità politica di De Foresta, che ho inteso esaminare non tanto sotto l'aspetto biografico e prosopografico quanto piuttosto sotto quello storico-giuridico.

Essa si articola in quattro capitoli, con relativi paragrafi e sotto-paragrafi. Il primo tratta della rappresentanza del *pays niçois* alla Camera subalpina di Torino, nella quale il giurista nizzardo si distinse come uno dei più preparati ed autorevoli. Il secondo inserisce il personaggio nel contesto storico-politico e giuridico dell'Italia risorgimentale. Il terzo e il quarto capitolo illustrano l'attività parlamentare di De Foresta sia come deputato e guardasigilli alla Camera subalpina sia come senatore prima del Regno di Sardegna e poi di quello d'Italia.

Il primo capitolo – in cui intendo sviluppare e chiarire il sottotitolo del volume, cioè che cosa significasse esercitare il mandato di “deputato nizzardo” nel Regno di Sardegna dal 1848 al 1860 – sia per la sua collocazione all'inizio del saggio sia per l'argomento svolto, merita qualche ulteriore chiarimento. Infatti in quel periodo la popolazione del Regno aumentò conseguentemente al progresso realizzatosi grazie alla politica di espansione economica perseguita da Cavour, di cui beneficiarono soprattutto i territori italiani cisalpini dello Stato, invece quelli francofoni situati al di là delle Alpi risentirono delle difficoltà logistiche determinate dalla presenza delle barriere montuose che dividevano le varie regioni dalla capitale, nonostante gli sforzi di Cavour di “ferroviarizzare” rapidamente il paese. Inoltre, mentre la Savoia iniziava a conoscere già lo spopolamento che ne caratterizzerà la parte montana, nel Nizzardo stava emergendo una pluralità di problemi politici, economici e sociali: lo scontento per l'isolamento del territorio – dovuto ai ritardi nella progettazione di una rete stradale e ferroviaria efficiente che, a causa della necessità di operare le scelte più razionali possibili data la scarse disponibilità di bilancio, aveva privilegiato i collegamenti con i territori più densamente abitati, come il Piemonte, Genova e la Liguria –, il malumore del commercio locale, ostile alla politica doganale liberista del governo piemontese, il risentimento nei confronti della concorrenza economica dei porti liguri, e soprattutto di quello di Genova, l'opposizione alla crescente “piemontesizzazione” della pubblica amministrazione, l'insoddisfazione del clero per il giurisdizionalismo di Siccardi, Cavour e Rattazzi¹⁰.

Data questa situazione, per una dozzina d'anni, una quindicina di deputati in tutto durante sette legislature, e perciò solo cinque in ciascuna di esse, dispersi in una Camera di più di duecento parlamentari, molto pochi rispetto ai Savoiar-di, ai Liguri, ai Sardi e ai Piemontesi, come è attestato dagli atti parlamentari di quel periodo, dovettero condurre una dura lotta per affermare le giuste rivendi-

¹⁰Sul punto si veda la recente raccolta di studi curata da M. ORTOLANI, F. BRIEGEL, S. MILBACH, O. VERNIER, *L'administration en tension: les relations entre Turin et les périphéries dans les États de Savoie (XVIII^e-XIX^e siècles)*, Nice 2022.

cazioni della *petite patrie* che li aveva eletti. Eppure che deputati! Uomini dotati di grande cultura e di specifiche competenze professionali, autorevoli e inattaccabili sul piano dell'onestà personale, come Garibaldi, De Foresta, Bottero, Laurenti-Roubaudi, Bunico, Niel, Bermondi e molti altri, che difesero la Contea senza perdere mai di vista i veri interessi del territorio che rappresentavano, a prescindere dalle scelte che ciascuno di essi avrebbe compiuto all'indomani dell'annessione alla Francia.

Una volta contestualizzata l'appartenenza politica di De Foresta¹¹ alla comunità politico-amministrativa nizzarda, egli rimane un personaggio poco frequentato dalla storiografia e pochissimo studiato¹², nonostante il suo notevole apporto alla causa dell'unità d'Italia. Sostenitore di Cavour, sedette alla Camera subalpina per due legislature, la IV e la V, e rivestì due importanti incarichi di Governo: fu ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo D'Azeglio e nel secondo governo Cavour, nel difficile periodo in cui furono applicate le leggi Siccardi. Oggetto di questo libro sono i progetti di legge elaborati dal giurista nizzardo quando era ministro della Giustizia del Regno di Sardegna e quando, dopo l'unità d'Italia, in qualità di magistrato e senatore del nuovo Regno svolse il delicato incarico di relatore per conto dell'Ufficio Centrale del Senato¹³ funzionante presso la Camera Alta, che si occupava di questioni statutarie o semplice-

¹¹ Su Giovanni de Foresta mi ero brevemente soffermato nel volume *Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine de Turin (1848-1860)*, cit., pp. 229-260 e gli avevo dedicato un quadro di sintesi nell'articolo *Giovanni de Foresta, deputato alla Camera Subalpina e Ministro della Giustizia (1850-1859)*, in «Italian Review of Legal History», Milano, 7 (2021), n. 7, pp. 199-255. Per quanto riguarda la monografia citata, desidero ringraziare in questa sede i professori Marc Ortolani e Olivier Vernier per le indicazioni di metodo fornitemi e la paziente consulenza nella redazione in francese di questo lavoro e ricordare con affetto il professor Gian Savino Pene Vidari, venuto a mancare nel 2020, che mi aveva, con la consueta generosità, indicato il tema di ricerca della rappresentanza nizzarda al Parlamento subalpino.

¹² A tutt'oggi l'unica biografia sul personaggio rimane quella di G. BRIANO, *I ministri e la loro Particolare istoria, Giovanni De Foresta*, Torino 1857, pp. 13-14, in cui l'autore, un accanito oppositore del giurisdizionalismo di Cavour, accusava De Foresta di essere un miscredente ed un opportunistia ipocrita.

¹³ Il regolamento parlamentare statuario del regno di Sardegna e poi di quello d'Italia seguiva il modello degli "Uffici" applicato in Francia nel XIX, che caratterizzò non solo il parlamento transalpino ma anche molti parlamenti dell'Europa continentale. Gli Uffici erano formati mediante sorteggio tra tutti i parlamentari, si rinnovavano dopo breve periodo di tempo e, diversamente dalle commissioni permanenti previste dal sistema anglosassone (ma eccezionalmente anche da quello italiano per le sole materie finanziarie), avevano competenza "diffusa" e non "per materia". Nel Parlamento statuario gli Uffici ordinari erano cinque al Senato e sette alla Camera. L'*Ufficio Centrale*, nominato dai singoli uffici, esaminava i progetti parlamentari elaborati dagli Uffici, nominando un relatore per l'Assemblea, presso la quale si svolgeva una discussione generale e una particolare, articolo per articolo con eventuali emendamenti, e quindi la votazione finale. Cfr. *Uffici e commissioni parlamentari in età liberale*, n. 12 (Nuova Serie), dicembre 2012 e n. 13 febbraio 2013, in «Rivista online della Biblioteca "Giovanni Spadolini"», Senato della repubblica Minerva web, a cura del Settore orientamento e informazioni bibliografiche.

mente attinenti al diritto e all'applicazione dei codici, ovvero di importantissimi disegni di legge per l'unificazione legislativa di tutti i territori del Regno, che era necessario approvare e promulgare sia per l'amministrazione della Giustizia sia per il funzionamento burocratico della nuova Nazione.

Per quanto riguarda il periodo 1852-1860, cioè quello di attività nel Parlamento subalpino, viene innanzitutto esaminato il progetto che si tradusse nella *legge del 26 febbraio 1852 sull'introduzione di misure restrittive della libertà di stampa*: il dibattito parlamentare su questo tema fondamentale per il giovane stato costituzionale portò alla frattura della destra e alla stagione del connubio Cavour-Rattazzi. Successivamente viene illustrata l'opera svolta da De Foresta, come Guardasigilli dello stesso Cavour, negli anni 1855-59 per il rinnovamento della codificazione del Regno di Sardegna attraverso l'apertura di un cantiere per l'elaborazione del Codice civile e per la revisione del Codice penale, che – dopo la caduta del secondo governo Cavour e la successione di Miglietti a De Foresta (luglio 1859) come ministro della Giustizia – furono fatti approvare dal ministro dell'interno Rattazzi nel 1859, grazie ai poteri straordinari conferitigli durante lo stato di belligeranza con l'Austria¹⁴. Promulgati nel 1860, essi sostituirono quelli albertini e in seguito furono estesi provvisoriamente a tutta la Nazione.

Inoltre, sempre nel contesto del “decennio di preparazione”, è presentato il contributo dato nel 1858 da De Foresta all'alleanza con la Francia, il cui apporto era ritenuto indispensabile da Cavour per realizzare l'unità d'Italia, quando il suo Guardasigilli, per venire incontro alle richieste del governo francese in seguito all'attentato di Orsini, fece approvare dal Parlamento subalpino la *legge sulle sanzioni da infliggere ai cospiratori contro i capi di Stato stranieri*.

Nel decennio 1861-71, successivo all'istituzione del Regno d'Italia, il giurista nizzardo fu tra i protagonisti dei numerosi dibattiti che si svolsero in Senato per la unificazione legislativa e la stesura dei codici da applicare nel nuovo Regno.

A partire dall'VIII legislatura (la prima del Regno, svoltasi dal 1861 al 1865), De Foresta fu relatore per conto dell'Ufficio Centrale del Senato di diversi progetti di legge e intervenne spesso ai dibattiti dell'assemblea. Tra di essi rivestono particolare importanza quelli per *l'attuazione in Lombardia del codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario; per l'applicazione alle province lombarde dell'articolo 44 del Codice civile Sardo; per il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili già appartenenti della Cassa ecclesiastica*.

Nella successiva sessione 1863-1865 della medesima legislatura, l'ex-Guardasigilli fu relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, denominato *Facoltà al Governo del Re di pubblicare e rendere esecutori in tutto il regno alcuni progetti di legge d'ordine legislativo e giudiziario*, discusso

¹⁴ Cfr. E. DEZZA, “Il colpo di Stato legislativo” del 1859 e la nascita del codice Rattazzi, in *Il Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia Unita (1859)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova 2009, pp. IX-XXXII.

alla Camera il 24 novembre 1864 dal ministro di Grazia e Giustizia, Vacca, e presentato da De Foresta alla Camera Alta per conto dell'Ufficio Centrale del Senato il 6 marzo 1865. Il suddetto progetto inglobava il Codice civile (il cosiddetto "progetto Pisanelli"), il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, le Leggi penali, l'Ordinamento giudiziario, le Circoscrizioni giudiziarie, l'estensione della giurisdizione territoriale delle Corti di Cassazione di Torino e di Napoli, la tariffa giudiziaria, l'espropriazione per cause di pubblica utilità, la legge per la marina mercantile¹⁵.

In questo contesto De Foresta partecipò alla discussione sul matrimonio civile; che fu introdotto nel Codice civile del 1865.

Sul significato generale che questo istituto ebbe, come applicazione dei principi della laicità e della separazione dello Stato dalla Chiesa e sulle discussioni che vi furono riguardo ai modi della sua attuazione, rinvio alle osservazioni fatte dallo stesso De Foresta nella relazione dell'Ufficio Centrale sul "progetto Pisanelli", le quali sono collocate nella seconda parte del libro.

Inoltre l'ex guardasigilli di Cavour fu anche relatore per conto dell'Ufficio Centrale della Camera Alta dello *Schema di legge per l'estensione del Codice Penale alla Toscana*, presentato in Senato il 27 aprile 1865, dopo che il mese precedente, e precisamente il 16 marzo, era già stato approvato dalla Camera un progetto elaborato da Pasquale Stanislao Mancini. La discussione della legge suddetta comportò un acceso dibattito sulla pena di morte, che, come noto, Mancini aveva proposto di abolire. Nella circostanza De Foresta propose un progetto alternativo a quello del giurista irpino, che estendeva alla Toscana il codice sardo del '59, inclusa la pena di morte anche se ridotta a pochi casi, riuscendo, grazie all'apporto dei senatori meno progressisti, ad impedire l'approvazione del disegno di legge Mancini, già passato alla Camera. Il progetto non fu più ridiscusso alla Camera, sicché la situazione esistente rimase immutata. Solo nel 1889, con l'approvazione del Codice penale Zanardelli, l'Italia ebbe una legislazione penale unificata in cui fu abolita la pena di morte.

Poiché questo intervento di De Foresta contribuì ad impedire la realizzazione del progetto Mancini, è innegabile che la posizione, tenuta in questa circostanza dall'ex guardasigilli, lo collochi nella schiera dei conservatori, nonostante il suo passato progressista.

Tuttavia il comportamento di De Foresta in quell'occasione merita una spiegazione: il giurista ancora legato al Codice penale piemontese del '59 – di cui era stato uno degli ispiratori, nonostante fosse entrato in vigore ad opera di Rattazzi, all'epoca ministro degli Interni – riteneva che l'abolizione della pena di morte avrebbe fatalmente smantellato l'impianto gradualistico del codice del '59, che, pur mantenendo la deterrenza della pena capitale, la comminava solo in casi eccezionali. Si trattava indubbiamente di una ripresa del Codice penale napoleo-

¹⁵G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, vol. V, *La costruzione dello Stato unitario (1860-1871)*, Milano 1976, pp. 220-221.

nico del 1810, ma in cui, oltre ad eliminare le pene afflittive infamanti, i casi di applicazione della pena capitale erano stati radicalmente ridotti, senza enfatizzarne l'importanza e l'esemplarità, come invece avveniva nel modello di riferimento.

Durante la X legislatura nella sessione del 1867-1869, fu relatore per conto dell'Ufficio Centrale funzionante presso la Camera Alta del *Progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore*. Infatti l'unificazione legislativa ed amministrativa dei vari territori della penisola avvenuta nel 1865 con l'entrata in vigore dei codici unitari aveva determinato la necessità di porre in essere una normativa professionale di categoria per gli avvocati di tutti i fori italiani, anche se per arrivare alla formalizzazione di una legge vera e propria ci vollero nove anni. Le ragioni per cui la discussione del progetto di legge sull'istituzione di un Ordine degli avvocati e dei procuratori si protrasse così a lungo nel tempo – dalla presentazione del progetto *Esercizio delle professioni d'avvocato e di procuratore* da parte del guardasigilli De Falco nel '66 alla discussione dell'analogo progetto presentato dal ministro di Grazia e Giustizia Gennaro de Filippo il 20 maggio 1868 per arrivare alla promulgazione della *legge che regola l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore*, l'8 giugno 1874 – sono riconducibili alle diverse posizioni dei parlamentari partecipanti ai vari dibattiti su questo tema. Tra le forze politiche e nella dottrina emergevano infatti «due tendenze principali, che non rispecchiavano rigidamente la contrapposizione tra Destra e Sinistra, quanto piuttosto la provenienza geografica, in quanto l'attaccamento alle tradizioni forensi degli Stati preunitari condizionò il dibattito parlamentare»¹⁶. I due orientamenti appartenevano entrambi al movimento liberale dell'epoca: l'uno rifletteva il punto di vista di coloro che erano contrari per principio alla creazione di un Ordine degli Avvocati, cioè a qualsiasi tipo di corporazione nel nome della libertà, essendo convinti che si dovesse evitare un ritorno ai privilegi dell'*Ancien Régime* definitivamente superati dallo "Stato liberale". Il secondo orientamento esprimeva la posizione di quelle forze che consideravano fondamentale un radicale intervento statale per disciplinare la materia ed ottimizzare il funzionamento della giustizia.

Nella discussione del '68 il primo orientamento fu sostenuto dal guardasigilli De Filippo e dai senatori Chiesi e Conforti, mentre Giovanni de Foresta si schierò tra i partigiani del secondo. Infatti il Nizzardo aveva già nel 1857 presentato alla Camera subalpina, in qualità di ministro di Grazia e Giustizia, un progetto intitolato *Organizzazione dell'ordine degli avvocati* – peraltro non andato in porto, come del resto avverrà per quello in discussione – in cui si stabilivano i requisiti, le incompatibilità e i doveri della professione in modo da renderla il più possibile dignitosa ed indipendente dagli altri poteri dello stato.

Nel dibattito, molto articolato, svoltosi nel '68 prevalsero le tesi di De Fore-

¹⁶ P. ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma 2009, pp. 93-94.

sta, anche perché il ministro aveva in apertura di seduta dichiarato la propria disponibilità ad accogliere eventuali modifiche. Ne derivò un progetto di sessantanove articoli, che furono recepiti quasi integralmente, con qualche aggiunta ed integrazione, dalla sopracitata legge del 1874, consistente in sessantasette punti, con la medesima suddivisione in quattro capitoli del progetto del 1868.

Circa la discussione parlamentare sull'*istituzione della Corte di Cassazione a Roma*, cui De Foresta partecipò dal 6 al 10 marzo 1871, in veste non più di relatore per conto dell'Ufficio Centrale funzionante presso la Camera Alta, ma di semplice senatore – l'ultimo tra quelli veramente importanti della sua vita (il giurista si sarebbe spento nell'anno successivo) –, occorre premettere che il magistrato, come aveva affermato all'inizio del suo intervento, si era già occupato delle problematiche relative alla Cassazione come organo giurisdizionale, scrivendo una serie di articoli sul giornale liberale *L'Opinione*¹⁷, quando, nel 1868, il ministro di Grazia e Giustizia De Filippo aveva presentato un progetto per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici processuali. In quell'occasione egli aveva contrastato, più di altre, proprio la parte concernente la Cassazione, sentendosi impegnato, «per onore e per dovere», a riferire i risultati dei suoi studi e delle sue riflessioni, ad esporre i motivi per cui respingeva questo istituto. In primo luogo lo definì «vizioso» e «poco meno che assurdo», in quanto fondato su un sistema illogico: infatti, in seguito ad una richiesta di cassare una sentenza formalmente sbagliata, il Tribunale Supremo, riconosciuto l'errore, annullava la sentenza e rinviava la causa ad un tribunale dello stesso grado di quello che riteneva avesse compiuto l'errore di giudizio, il quale spesso, entrando nel merito del fatto, giudicava allo stesso modo di quello precedente. In secondo luogo, la Cassazione rendeva l'organico giudiziario «imperfetto»: se era possibile ottenere la riparazione di un errore dovuto all'interpretazione scorretta o alla violazione della legge o ad un errore materiale nella difesa o nel giudizio, secondo De Foresta non c'era modo di ottenere in Cassazione la riparazione di un'ingiustizia fatta per un cosiddetto «errore di criterio», quando cioè «i giudici hanno male giudicato», poiché in questi casi la Corte rigettava sempre il ricorso.

Vi era poi la questione del prolungarsi a tempo indefinito delle controversie, cosa che andava sia a danno delle persone sia a discapito dell'autorevolezza della giustizia e della Magistratura.

Infatti, secondo De Foresta, il trasferimento della Cassazione a Roma era «politicamente e materialmente impossibile nel Regno d'Italia», motivando la sua opposizione non tanto sull'opportunità politica di eliminare le Corti di Cassazione di Napoli, Torino, Palermo e Firenze, quanto soprattutto sulle gravi dif-

¹⁷ Quotidiano politico fondato a Torino nel 1848 da un gruppo di liberali piemontesi e lombardi, che condivideva alcune delle iniziative dei governi Cavour, senza appoggiarle direttamente. Nel 1865 si trasferì, seguendo la capitale, a Firenze e poi nel 1870 a Roma. Di indirizzo moderato, fu tra i giornali più autorevoli del tempo e cessò la pubblicazione nel 1900. <https://www.treccani.it/enciclopedia/l-opinione/>.

ficoltà materiali di quel momento, in cui, nonostante l'esistenza di quattro Corti, le cause arretrate erano, tra civili e penali, quasi 15.000 e quindi sull'impossibilità per una sola Corte di adempiere al suo ufficio¹⁸.

Non si tratta di tesi del tutto infondate perché il rifiuto di De Foresta di seguire il modello centralista francese, affidando ad un'unica Corte di Cassazione, ubicata nella capitale del nuovo Regno, il compito di assicurare l'esatta ed univoca interpretazione della legge, manifestava la preoccupazione di una parte del Parlamento italiano del XIX secolo «di evitare l'effetto prevaricante di un "autoritarismo unitario", rispetto al quale il pluralismo giuridico assicurato dall'esistenza di più Corti territoriali sembrava offrire maggiori garanzie di democrazia»¹⁹.

¹⁸Intervento di Giovanni de Foresta, Tornata del 6 marzo 1871, in *Rendiconti del Parlamento Italiano. Discussioni del Senato del Regno, sessione del 1870-71, dal 5 novembre 1870 al 5 novembre 1871*, vol. unico, Firenze 1871, pp. 304-305.

¹⁹E. LUPO, *Il ruolo della cassazione: tradizione e mutamenti*, in «Archivio penale», n. 1, 2012, p. 3. Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano 2005, pp. 9-41.

Capitolo I

I DEPUTATI NIZZARDI ALLA CAMERA SUBALPINA: ELEZIONE, ATTIVITÀ PARLAMENTARE E RAPPRESENTANZA POLITICA (1848-1860)

1. *Il sistema elettorale del 1848 in vigore nel Regno di Sardegna e le sue conseguenze negli "stati" transalpini*

La legge elettorale del 17 marzo 1848¹, approvata sotto il nuovo Governo presieduto da Cesare Balbo², prevedeva un suffragio elettorale uninominale molto ristretto basato sul reddito: soltanto i cittadini di età superiore ai 25 anni che pagavano un minimo di 40 lire di imposta diretta (ridotto a 20 lire per gli abitanti di Savoia, Nizza e Liguria) avevano il diritto di voto. Queste restrizioni determinate dalla soglia troppo alta del censo facevano sì che gli elettori rappresentassero solo l'1,6% della popolazione³.

Occorre, inoltre, ricordare che, a differenza della Camera dei deputati, il Senato del Regno sabauda era una delle due Camere del Parlamento subalpino i cui membri non venivano eletti: lo diventavano di diritto o per nomina regia, restavano in carica a vita ed erano solo maschi, requisito necessario, peraltro, anche per ottenere un seggio alla Camera bassa. La nomina a senatore del Regno da parte del sovrano garantiva privilegi leggermente superiori a quelli assicurati dall'elezione a deputato. Inoltre, poiché il numero di senatori non era limitato,

¹F. BARTOLOTTA, *Parlamenti e Governi d'Italia dal 1848 al 1970*, vol. I, Roma 1971, p. 72-74; M. D'ADDIO, C. GHISALBERTI, F. LANCHESTER, G. NEGRI, F. PERFETTI, F. SOFIA, L. TENTONI (a cura di), *Le grandi leggi elettorali italiane 1848-1993*, Roma 1994, pp. 15-43.

²CESARE BALBO, politico e storico piemontese (Torino 1789-1853), trascorse i suoi primi anni all'estero e tornò a Torino nel 1802. Implicato nei moti del 1821, fu esiliato fino al 1824 e poi confinato nel suo castello fino al 1826. Chiamato da Carlo Alberto nel marzo 1848 a presiedere il primo governo costituzionale piemontese, dichiarò guerra all'Austria, ma il suo Ministero cadde dopo la sconfitta di Custoza. Cfr. E. PASSERIN D'ENTRÈVES, «Balbo, Cesare», in *DBI*, vol. 5, Roma 1963, pp. 402-403 e G. ALIBERTI, F. TRANIELLO, G. DE ROSA, *Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale*, Roma-Bari 1996.

³C. PISCHEDDA, *Elezioni politiche nel regno di Sardegna (1848-1859)*, Torino 1965, p. 62; ID., *1848: il vecchio Piemonte liberale alle urne*, Torino 1998.

col tempo le nomine regie vennero spesso suggerite dai Presidenti del Consiglio, principalmente tramite «informate» (cioè nomine di vari nuovi senatori). Il solo decreto di nomina non era sufficiente per essere considerati senatori, ma era necessario completare l'iter mediante la convalida da parte del Senato e il giuramento del senatore. Per essere scelto e nominato dal re, un senatore doveva rientrare in una delle ventidue clausole o meglio «categorie» previste dagli artt. 33 e 34 dello Statuto albertino, che comprendevano: i membri della famiglia reale fino ad un determinato grado di parentela con il regnante; l'alta gerarchia dell'esercito (generali e ammiragli), della magistratura, dell'amministrazione pubblica e della chiesa cattolica (vescovi e arcivescovi); gli ex ministri e deputati; i membri della Regia Accademia delle Scienze; coloro che "con servizi o meriti eminenti avessero illustrata la Patria" e coloro che fruivano per tre anni di un reddito annuo superiore alle tremila lire⁴.

Le elezioni della Camera bassa si svolgevano in due turni: i candidati che avevano ottenuto almeno la metà dei voti espressi erano eletti al primo turno, se più di un terzo dei cittadini con diritto di voto si era espresso. Altrimenti, la domenica successiva, si svolgeva un ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti. Un deputato eletto in diversi Collegi elettorali era tenuto a dichiarare alla Camera entro otto giorni, dopo che essa aveva riconosciuto valide le elezioni, quale fosse il collegio di cui egli intendeva esercitare la rappresentanza⁵. In difetto di opzione in questo termine, la Camera procedeva per estrazione a sorte alla designazione del collegio che doveva eleggere un nuovo Deputato. Con questo meccanismo, la Camera assumeva il suo aspetto definitivo soltanto pochi mesi dopo il primo scrutinio e molti uomini noti, inizialmente respinti, tornavano alla Camera grazie alle elezioni suppletive.

Per quanto riguarda le elezioni dei sindaci e delle amministrazioni comunali e provinciali, nonostante i limiti di un corpo elettorale ristretto e il controllo riservato all'intendente generale, fu istituito un sistema di autonomie locali che invitava i cittadini a frequenti consultazioni (i consigli erano rinnovati per un quinto ogni anno)⁶. Ciò, abituando coloro che avevano diritto di voto alla discussione ed alla difesa degli interessi della città e della provincia, permise la formazione di una classe politica locale. Sul modo di conciliare l'autonomia locale con il rispetto delle norme legali relative a spese, tasse, gare d'appalto, impegni,

⁴Cfr. Statuto del Regno di Sardegna, Del Senato, artt. 33 e 34, in *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, vol. I, cit.; N. ANTONETTI, *La nomina regia e la "rappresentanza politica" nella storia del Senato del regno: problemi e tracce di ricerca*, in V. CONTI, E. PII (a cura di), *Gli aspetti sociali delle istituzioni rappresentative (secoli XIX-XX)*, Firenze 1987, pp. 165-186.

⁵Art. 101 del Regio editto sulla legge elettorale n. 680 del 17 marzo 1848, in *Raccolta dei Regii editti, manifesti ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell'anno 1848*, vol. XII, Serie V, Torino http://www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1848/1848-680.pdf.

⁶L'argomento è stato studiato da H. COSTAMAGNA, *Initiative communale et tutelle centralisatrice à Nice durant la période de la Restauration sarde*, in «Annales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Nice», n° 45, 1983, pp. 79-84.

le discussioni proseguirono per un decennio, senza raggiungere soluzioni definitive. Furono inoltre discusse la funzione dell'intendente e i criteri di definizione del distretto territoriale. Varie bozze furono elaborate dal Governo e proposte alla discussione della Camera, ma non furono tratte conclusioni prima del 1859. Bozze e dibattiti, tuttavia, attestano l'importanza accordata ai rapporti tra le autorità governative e le amministrazioni elettive nel contesto di un normale sviluppo dello Stato liberale⁷.

Nel 1848, nel regno di Sardegna, le liste elettorali annoveravano 77.383 iscritti, pari all'1,17% di una popolazione di circa cinque milioni di abitanti. I votanti furono 56.650, vale a dire il 72,4%⁸. Tra i rappresentanti eletti prevalsero gli avvocati, forse a causa della loro maggiore abilità retorica. Oltre a un Gioberti o un Balbo, c'erano molti sconosciuti, espressione di interessi e amicizie locali. Cavour, D'Azeglio, Depretis, battuti ad aprile, furono eletti a giugno, in elezioni supplementari.

Alla provincia di Nizza⁹ furono assegnati cinque collegi elettorali: Nizza 1, Nizza 2, Sospel, Puget-Théniers e Utelle. La ripartizione dei seggi fu effettuata sulla base di un deputato eletto in media ogni 24.000 abitanti (204 deputati per 4.916.084 abitanti). Così, Torino, che contava 180.000 abitanti, eleggeva 7 deputati (1 per 25.700 abitanti); Genova con 120.000 abitanti eleggeva 7 deputati (1 per 17.000 abitanti); la Savoia con 578.343 abitanti eleggeva 22 deputati (1 per 26.300 abitanti). La provincia di Nizza, con 118.377 abitanti nel 1848, aveva una proporzione di un deputato per 23.600 abitanti¹⁰. In tal modo essa eleggeva cinque rappresentanti alla Camera di Torino, vale a dire il 2,4% del numero totale dei parlamentari, dato che corrisponde esattamente alla percentuale della sua popolazione rispetto a quella dell'intero regno di Sardegna.

Per quanto riguarda le elezioni del 1848, può essere interessante citare il progetto di legge elettorale presentato da Louis-Frédéric Ménabréa¹¹, futuro lea-

⁷ A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento*, Bologna 1993, p. 345.

⁸ R. ROMEO, *Vita di Cavour*, Roma-Bari 1984, p. 162.

⁹ Come accennato in precedenza, la divisione di Nizza comprendeva tre province: una corrispondente all'antica contea e due in Liguria (quelle di San Remo e di Oneglia).

¹⁰ C. PISCHEDDA, *Elezioni politiche nel Regno di Sardegna (1848-1859)*, cit., pp. 151-178.

¹¹ LUIGI FEDERICO MENABREA (Chambéry 1809 – Saint-Cassin, Savoia 1896). Profondamente legato alla sua terra natale e alla monarchia sabauda, abbracciò la causa nazionale italiana, partecipando come ufficiale superiore dell'esercito alle tre guerre di indipendenza, ma, prima di intraprendere la carriera militare, e poi quella politica, si dedicò agli studi scientifici. Ottenuta la libera docenza in matematica nel dicembre del 1835, a Torino fu insegnante di meccanica applicata, balistica, geometria e geodesia nella scuola d'applicazione e di geometria descrittiva all'Accademia militare. Nel 1848 fu eletto deputato, carica che ricoprì per sei legislature fino al 1860, anno in cui fu nominato senatore del Regno. Nel 1860 Menabrea, nominato luogotenente generale del corpo di spedizione piemontese comandato dai generali Cialdini e Fanti, prese parte all'assedio di Gaeta. Negli anni seguenti, il generale occupò vari incarichi al ministero della Difesa fino a quando assunse la presidenza del Consiglio nel 1867. Del suo Ministero (1867-1869) si ricorda soprattutto

der della destra savoiarda, su “La Concordia”, il giornale fondato da Lorenzo Valerio¹², rappresentante alla Camera della sinistra democratica.

Fu nel 1848 che Menabrea, allora capitano del Genio, iniziò la sua vita politica. Approvò la concessione delle riforme e dello Statuto e abbracciò con entusiasmo la causa dell’indipendenza italiana. Divenne membro dell’*Associazione agraria*, all’interno della quale strinse rapporti amichevoli con Lorenzo Valerio. Menabrea non era un redattore di questo giornale; ma, come altri suoi amici, vi pubblicò alcuni articoli, tra cui uno intitolato *Programme d’une loi électorale*, che suscitò un certo clamore nel pubblico.

Une juste liberté pour tous unie à l’ennoblissement du travail, tel est le but où tend irrésistiblement la société. Par liberté nous n’entendons pas le radicalisme, qui du gouvernement des masses conduit à l’anarchie et de là au despotisme; mais nous entendons la liberté prêchée par l’évangile; et pour nous cette liberté sera celle qui donne au trône une défense dans le cœur de chaque citoyen, en même temps qu’elle trouve sa sécurité sous la main tutélaire du monarque. C’est la liberté qui honore les noms illustres et glorieux pour la patrie, mais qui oblige ceux qui les portent à s’en montrer dignes; cette liberté qui respecte la richesse, mais qui l’oblige à se rendre généreuse; cette liberté qui couronne le mérite, mais qui répudie l’intrigue et la bassesse¹³.

Per questi motivi, Menabrea nel suo programma proponeva un ampliamento del corpo elettorale che estendesse il diritto di voto ai «capaci e meritevoli» senza limiti di censo (cioè ai titolari di un titolo universitario, agli studiosi, agli scrittori, agli artisti più illustri). Inoltre, auspicava l’introduzione di grandi elettori –

l’imposizione della tassa sul macinato, che provocò molte manifestazioni di protesta nel paese. Menabrea fu anche attivo in campo diplomatico come responsabile di importanti missioni politiche e militari, prima a Londra poi a Parigi, dove rimase dieci anni, ritirandosi dalla vita politica soltanto nel 1892. Cfr. P. GENTILE, «Menabrea, Luigi Federico», in *DBI*, vol. 73, Roma 2009, pp. 424-428; P. GUICHONNET, «Louis-Frédéric Ménabréa», in *Mémoires de l’Académie de Savoie*, s. 7, XI, 1998, pp. 61-100.

¹² LORENZO VALERIO (Torino 1810 – Messina 1865) era un imprenditore, un giornalista e un politico, ma soprattutto un patriota e un fervente difensore della causa italiana. Nel 1848 fondò a Torino il quotidiano “La Concordia” e fu eletto al Parlamento subalpino nel collegio di Casteggio senza interruzione fino alla sesta legislatura. Diventato uno dei leader della sinistra democratica, si oppose alla politica moderata di Cavour dalle colonne di altri due giornali che fondò in seguito “Il Progresso” e “Il Diritto”. Tuttavia, come deputato, si allontanò dal radicalismo repubblicano di Mazzini e si unì alla Società Nazionale. Inviato nelle Marche come commissario reale nel 1860, divenne senatore del regno nel 1862. Nel luglio 1865, pochi mesi prima della sua morte, fu nominato prefetto di Messina. Su Lorenzo Valerio leggasi la sua corrispondenza in 5 vol., pubblicata da A. VIARENGO tra il 1991 e il 2010 e G. SANTONCINI, *L’unificazione nazionale nelle Marche. L’attività del regio commissario generale straordinario Lorenzo Valerio: 12 settembre 1860-18 gennaio 1861*, Milano 2008, pp. 23-56.

¹³ L.F. MENABREA, *Programme d’une loi électorale*, citato da L. CHIALA, *Une page d’histoire du gouvernement représentatif en Piémont*, Torino 1858, p. 102.

scelti tra gli elettori amministrativi e tra i membri della guardia municipale – incaricati di designare i deputati.

2. De Foresta e gli altri deputati eletti nei collegi nizzardi dal 1848 al 1860

Durante le sette legislature del Parlamento subalpino, precedenti l'annessione dell'ex-Contea di Nizza alla Francia, la rappresentanza del *pays niçois*, che dal 1848 al 1860 si succedette nei cinque seggi della Camera di palazzo Carignano ad essa riservati, fu costituita dai seguenti deputati¹⁴:

Collegio di Nizza 1

Benedetto (Benoît) Bunico (avvocato, liberale. I, II, III, IV legislatura. Vice-presidente della Camera nel corso della II e III legislatura, dimessosi dal suo mandato nel 1851); Giovanni Battista (Jean-Baptiste) Bottero (medico, giornalista e fondatore a Torino della "Gazzetta del Popolo", liberale. V, VI, VII legislatura); Giovanni (Jean) de Foresta (avvocato, liberale. IV e V legislatura. Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti – 7 luglio 1851-26 febbraio 1852, 4 maggio 1855-19 luglio 1859; nominato senatore nel 1855); Giuseppe Garibaldi (il generale «Eroe dei Due Mondi». I, VI, VII legislatura).

Collegio di Nizza 2

Jules (Giulio) Avigdor (banchiere, console di Prussia a Nizza. V legislatura, ma con elezione non ritenuta valida¹⁵); Dominique Galli (avvocato, liberale. I, II, III, IV legislatura); Charles Laurenti-Roubaudi (colonnello e comandante della Guardia nazionale di Nizza. V, VI, VII legislatura).

¹⁴ Cfr. H. BARELLI, *Les premières élections législatives dans la province de Nice, 1848-1850*, in «Nice Historique», 1997, n° 22, pp. 15-32; C. PISCHEDDA, *Elezioni politiche nel Regno di Sardegna (1848-1859)*, cit., pp. LXIV-CVI.

¹⁵ JULES AVIGDOR (Nizza 1812 – Parigi 1855), insieme al fratello Henri fu un protagonista della vita politica della comunità ebraica di Nizza. Nel 1847, con alcuni rappresentanti del mondo degli affari (Auguste Carlone, Gonzague Arson e Charles Laurenti-Roubaudi), costituì un'associazione che pubblicò il settimanale l'«Écho des Alpes Maritimes». Nel 1850 fu eletto al Consiglio municipale, dove sostituì il padre Isaac Samuel, e quando nel 1851 nel Parlamento subalpino si discusse l'abolizione del porto franco, si mostrò convinto, come il fratello Henri, che Nizza non ne avrebbe tratto alcun vantaggio e che la concorrenza di Genova si sarebbe fatta ancora di più sentire. Coinvolto per questi motivi nella protesta cittadina, fu arrestato, ma ben presto rilasciato. Tra il 1850 e il 1853, si presentò a tutte le elezioni, generali e parziali, che si susseguirono nell'ex contea di Nizza, ma fu sempre battuto da altri candidati. Presentatosi nel dicembre 1853 di nuovo a Nizza, nella seconda circoscrizione, finalmente ottenne un seggio nel parlamento subalpino. L'elezione, però, dovette essere confermata nella successiva tornata del 22 gennaio 1854, dopo che Avigdor ebbe rinunciato alla sua carica di console di Prussia, con la quale quella di deputato era incompatibile. Cfr.: J. AVIGDOR, *Qualche parola sull'impresa per il contenimento del Var*, Nizza 1852; S. TOMBACCINI, *La «Nation Hébraïque» de Nice. Populations, institutions, mœurs (1814-1860)*, Nice 2016, pp. 430-437; Elenco alfabetico dei collegi elettorali e delle loro elezioni, in *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione del 1853-1854, (V Legislatura), dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, Documenti*, vol. I, Firenze 1869, p. XXVII.